



ATTO COSTITUTIVO
EquALL
Associazione ETS

In data 6/10/2021 presso la sede di Firenze ubicata in
Via Francesco Petrarco 53 alle ore 8.00 si sono riunite le seguenti persone:

DE REICHENFELD
COSTANZA HERMANIN nato/a FIRENZE il 2/6/1981 residente
a FIRENZE cittadino/a ITALIANA codice fiscale HRMCTN81H42D012V

MARWA PAUO nato/a NAPOLI il 19/12/1995 residente
a NAPOLI cittadino/a ITALIANA codice fiscale RUMTEN95T49FB39N

BASCHIERA MARIANELLA nato/a LIVORNO il 19/04/1973 residente
a FIRENZE cittadino/a ITALIANO codice fiscale BSCINL73D59E625X

VALERIA MONTANI nato/a PESCARA il 07/10/1993 residente
a ROMA cittadino/a ITALIANA codice fiscale HNTVLR93R47G482M

- SARA IMME nato/a SIRACUSA il 16/5/1989 residente
a ROMA cittadino/a ITALIANA codice fiscale MMISRA89ES6I754P

EUGENIA AGUIAR FAUREGVI nato/a ROMA il 2/10/1993 residente
a ROMA cittadino/a ITALIANA codice fiscale GURGNE93R42H501U

EMANUELA GIRARDI nato/a CHIERI (TO) il 23/06/73 residente
a TORINO cittadino/a ITALIANA codice fiscale GRAMNL73H63C627N

_____ nato/a _____ il _____ residente
a _____ cittadino/a _____ codice fiscale _____

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, la D.ssa COSTANZA HERMANIN DE REICHENFELD la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la D.ssa SARA IMME quale *Segretaria* dell'Assemblea Costitutiva ed estensore del presente atto.

La Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione della associazione: in particolare i presenti si riconoscono e aderiscono al documento "Poster EquALL ETS" di cui viene data lettura.

La Presidente dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

CH LC RE SI VM MR MB

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore¹") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente *denominazione*²:

"EquALL ETS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Firenze, in via Francesco Puccinotti, 53 e con *durata illimitata*.

ART. 2 - L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue le *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi: lett. d-g-h-i e w di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

In particolare, l'associazione si impegna a:

a) promuovere la partecipazione su base paritaria di tutte le persone alla vita sociale, politica e culturale e prevenire e contrastare le discriminazioni basate su identità di genere, orientamento sessuale, cittadinanza o nazionalità, credo religioso o convinzione politica o intellettuale, disabilità, età, razza, origine etnica; salvaguardare i gruppi all'intersezione delle categorie di discriminazione; favorire, promuovere e sostenere la rimozione delle condizioni di sotto-rappresentanza, e tutte quelle di ostacolo all'attuazione dei principi di eguaglianza sostanziale politica, sociale ed economica e dei diritti contenuti nella Costituzione italiana, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e nella Carta Europea dei diritti dell'Uomo;

b) ampliare e sostenere la conoscenza e l'accesso alla vita pubblica delle cittadine e dei cittadini, anche di stati terzi; attraverso tale attività, contribuire all'adozione di politiche per la sostenibilità nella *governance*, nel sociale e per la parità di genere, nell'ambiente (ESG). L'Associazione parteciperà allo sviluppo della società civile così come al conseguimento degli obiettivi di parità, rappresentatività, inclusione sociale e lavorativa e alla tutela dell'ambiente a salvaguardia delle generazioni future.

c) favorire la cooperazione ed il dialogo tra le diverse componenti della società civile e gli attori politici, le associazioni, le istituzioni nazionali ed europee, gli enti privati, con il fine di progredire verso il dialogo aperto e modelli cooperativi di partecipazione civile.

L'associazione si avvale di:

- strumenti di advocacy, ossia disseminazione delle informazioni concernenti i temi di interesse dell'Associazione, promozione di campagne d'opinione, raccolte di firme, assemblee cittadine, proposte d'iniziativa popolare, accordi e memoranda di intesa con enti e associazioni nazionali ed europee nonché extraeuropee, istituzioni pubbliche o private, privati cittadini, attori della scena politica o della società civile al fine di acquisire strumenti e porre in essere percorsi di cooperazione per il raggiungimento delle proprie finalità.


- strumenti editoriali e di valutazione d'impatto: pubblicazione di articoli, documenti, *position papers*, *reports* di monitoraggio e pubblicazioni divulgative per il pubblico, le istituzioni, le riviste scientifiche, nonché degli studi e ricerche che abbiano per oggetto parità di genere, gender mainstreaming, sostenibilità ESG, diritti fondamentali, partecipazione alla vita pubblica.

- strumenti di formazione: percorsi formativi, seminari e workshop concernenti ogni tema di rilievo in relazione alle finalità della Associazione, per esempio con scuole, pubblica amministrazione, enti privati profit e non profit, ricercatori, accademici, politici, esponenti della società civile ed associazioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Negli ambiti relativi alle proprie finalità, l'associazione può intervenire in giudizio in nome, per conto o a sostegno di persone o enti o associazioni.



ART. 3 I presenti stabiliscono che, anche per il primo mandato, il Consiglio direttivo sia composto da 3 a 7 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente COSTANZA HERMANIN DE REICHENFELD

Tesoriere SARA IMNE'

Componente MARINELLA BASCHIERA

Componente MARINA RALLO

Componente EUGENIA AGUILAR JAUREGUI

Componente EMANUELA GIRARDI

Componente VALERIA MONTANI

ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di controllo sia monocratico e nominano all'uopo il/la Signora/D.ssa:

Membro effettivo _____

E come Membro supplente _____

ART. 5 Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2021.

I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data Firenze, 6/10/2021



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 6/10/2021
N. 6055 ESATTI EURO 2000
IL DIRETTORE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

STATUTO
Associazione EquALL ETS

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

LC CA
SMR BE

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore o CTS") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, un'associazione avente la seguente denominazione:

"EquALL ETS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze (FI), in via Puccinotti, 53 e con durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue le *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

lett. d-g-h-i e w di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

In particolare, l'associazione si impegna a:

a) promuovere la partecipazione su base paritaria di tutte le persone alla vita sociale, politica e culturale e prevenire e contrastare le discriminazioni basate su identità di genere, orientamento sessuale, cittadinanza o nazionalità, credo religioso o convinzione politica o intellettuale, disabilità, età, razza, origine etnica; salvaguardare i gruppi all'intersezione delle categorie di discriminazione; favorire, promuovere e sostenere la rimozione delle condizioni di sotto-rappresentanza, e tutte quelle di ostacolo all'attuazione dei principi di eguaglianza sostanziale politica, sociale ed economica e dei diritti contenuti nella Costituzione italiana, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e nella Carta Europea dei diritti dell'Uomo;

b) ampliare e sostenere la conoscenza e l'accesso alla vita pubblica delle cittadine e dei cittadini, anche di stati terzi; attraverso tale attività, contribuire all'adozione di politiche per la sostenibilità nella *governance*, nel sociale e per la parità di genere, nell'ambiente (ESG). L'Associazione parteciperà allo sviluppo della società civile così come al conseguimento degli obiettivi di parità, rappresentatività, inclusione sociale e lavorativa e alla tutela dell'ambiente a salvaguardia delle generazioni future.

c) favorire la cooperazione ed il dialogo tra le diverse componenti della società civile e gli attori politici, le associazioni, le istituzioni nazionali ed europee, gli enti privati, con il fine di progredire verso il dialogo aperto e modelli cooperativi di partecipazione civile

L'associazione si avvale di:

- strumenti di *advocacy*, ossia disseminazione delle informazioni concernenti i temi di interesse dell'Associazione, promozione di campagne d'opinione, raccolte di firme, assemblee cittadine, proposte d'iniziativa popolare, accordi e memoranda di intesa con enti e associazioni nazionali ed europee nonché extraeuropee, istituzioni pubbliche o private, privati cittadini, attori della scena politica o della società civile al fine di acquisire strumenti e porre in essere percorsi di cooperazione per il raggiungimento delle proprie finalità.

- strumenti editoriali e di valutazione d'impatto: pubblicazione di articoli, documenti, *position papers*, *reports* di monitoraggio e pubblicazioni divulgative per il pubblico, le istituzioni, le riviste scientifiche, nonché degli studi e ricerche che abbiano per oggetto parità di genere, gender mainstreaming, sostenibilità ESG, diritti fondamentali, partecipazione alla vita pubblica.

- strumenti di formazione: percorsi formativi, seminari e workshop concernenti ogni tema di rilievo in relazione alle finalità della Associazione, per esempio con scuole, pubblica amministrazione, enti privati profit e non profit, ricercatori, accademici, politici, esponenti della società civile ed associazioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Negli ambiti relativi alle proprie finalità, l'associazione può intervenire in giudizio in nome, per conto o a sostegno di persone o enti o associazioni.

ART. 3 (Tipologia e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'associazione *persone fisiche, enti e associazioni che condividano le finalità della stessa e che partecipino alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.*

Tipologia degli associati: **soci ordinari**: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; **soci onorari**: persone, enti o istituzioni, designati dal Consiglio Direttivo, che abbiano contribuito in maniera determinante alla costituzione, mantenimento e/o promozione della associazione o che si siano distinti nel raggiungimento dei fini associativi ovvero nelle attività condotte dalla associazione. I soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote annuali; **soci sostenitori** persone o enti che desiderano promuovere la crescita dell'associazione fornendo fattivo supporto pratico o economico. I soci sostenitori sono tenuti ad effettuare le oblazioni promesse o al pagamento della quota da socio sostenitore stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART. 4 (Ammissione degli associati)

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda che dovrà contenere*: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo *criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.* La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata all'interessato e annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la *domanda di ammissione* non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere *permanente*, e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;


Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 6 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione.*

L'associato che:



a) contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, o b) arreca danni materiali o morali di grave entità e pregiudizio all'associazione, o c) che non versi la quota associativa per un'annualità; può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Nei casi a) e b) la deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. In caso di non versamento della quota associativa c) la perdita dello *status* di associato è automatica.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione, comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* dopo 15 giorni dalla data di comunicazione al Consiglio Direttivo.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 7 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea,
- il Consiglio direttivo, con le funzioni di Organo di Amministrazione
- l'Organo di Controllo

ART. 8 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 nel libro degli associati ed hanno versato la quota associativa per l'anno in corso. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un altro associato. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene ad opera del Presidente mediante comunicazione scritta per via digitale, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, ed eventualmente le modalità di collegamento telematico ove previsto. La comunicazione deve essere inviata almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio; si può riunire acon modalità online o strumenti altri che garantiscano la partecipazione nominale ed il diritto di voto a ciascun partecipante; deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto e necessario, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio*;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- delibera sull'esclusione* degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'associato che ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data di Assemblea, può intervenire all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza* o in via *elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza semplice di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per *modificare lo Statuto* e

BB MR UM SI AS lcu CTA

*CTT UM MBLc
MESI MR SI AS*

revocare l'organo amministrativo occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole di 2/3 dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 9

(Elezioni delle cariche sociali)

Le elezioni sociali devono avvenire a scrutinio segreto, salvo l'Assemblea deliberi a maggioranza che il voto sia palese o competente. Risultano eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà a una nuova votazione tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

ART. 10

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redigere ed aggiornare il Regolamento che determina le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo stesso;
- predisporre il Bilancio preventivo e consuntivo di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associate;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, inclusi Presidente e Tesoriere, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di revoca, cessazione, dimissioni di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione è tenuto a convocare entro sette giorni un'Assemblea straordinaria da svolgersi entro quindici giorni per l'elezione del membro vacante. Il sostituto permane in carica sino alla scadenza del mandato del membro revocato, cessato o che si sia dimesso. In caso di venir meno della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, per qualsiasi causa che non sia la scadenza, il Presidente dell'Associazione convoca entro 7 giorni l'Assemblea per nominare urgentemente i nuovi amministratori.

Le cariche associative sono essenzialmente gratuite. Il Consiglio Direttivo potrà determinare il compenso dei propri membri per specifiche attività nei limiti posti dalla legislazione di volta in volta vigente per la categoria di ente a cui appartiene l'Associazione; è comunque previsto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto.

ART. 11

(Presidente)

Il Presidente è un membro del Consiglio Direttivo e rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

[Handwritten signatures and initials]

Il Presidente è *designato dal Consiglio Direttivo* tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. *Dura in carica* quanto il *Consiglio Direttivo* e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza stabilita all'art. 7 dello Statuto.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal Tesoriere e, in assenza anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

ART. 12
(Tesoriere)

Il Tesoriere è *designato dal Consiglio Direttivo* tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Spettano al Tesoriere, in via generale, le seguenti incombenze:

- a) redigere il bilancio preventivo e consuntivo e la connessa relazione illustrativa;
 - b) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo;
- Il Tesoriere esercita le sue funzioni sotto la direzione del Consiglio Direttivo.

ART. 13
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo è monocratico, nella persona eletta dall'Assemblea allorché si verificano le condizioni disposte dalla Legge. In tali casi, i *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'*adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'indennità di carica annuale dell'Organo di controllo, qualora prevista, è determinata dal Consiglio Direttivo ai sensi di legge.

ART. 14
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'indennità di carica annuale del Revisore legale dei conti o della Società di revisione legale è determinata dall'Assemblea ai sensi di legge.

ART. 15
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17
(Bilancio di esercizio)

L'esercizio amministrativo chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'associazione deve redigere il *bilancio consuntivo di esercizio* - o, nei casi previsti dalla legge, il *rendiconto di cassa* - annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nonché un bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Il bilancio preventivo e consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, e lo trasmette, all'Organo di controllo e/o al soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, se nominati. L'Assemblea deve essere convocata per la sua approvazione entro il mese di aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo è *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Entro il mese di luglio di ciascun anno, il Consiglio Direttivo provvede altresì alla predisposizione del bilancio preventivo dell'anno successivo e lo trasmette all'Organo di controllo e/o al soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, se nominati. L'Assemblea deve essere convocata per la sua approvazione entro il mese di settembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e consuntivo annuali sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

ART. 18
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Ove i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino superiori ai 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino superiori ad 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 19
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea* e libro delle adunanze e delle deliberazioni *del Consiglio Direttivo*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti a cura del Consiglio Direttivo,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi, facendone richiesta scritta e motivata, con preavviso di almeno 30 giorni e presso la sede sociale, alla presenza del Membro effettivo dell'Organo di controllo, se nominato.

ART. 20
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.



ART. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, *previo parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le seguenti disposizioni adottate dalla Assemblea ovvero dal liquidatore ove delegato dalla Assemblea. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori*.

ART. 23
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

